

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 1 LUGLIO 2015, N. 27587: acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune e ordine di demolizione

«... l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione, reso dal giudice con la pronuncia di condanna: detta acquisizione, infatti, è finalizzata in via principale proprio alla demolizione e il soggetto può chiedere all'ente territoriale, divenuto medio tempore proprietario, l'autorizzazione a procedere a proprie spese alla demolizione medesima, così come può provvedervi a spese del condannato l'Autorità giudiziaria, essendo i due procedimenti sanzionatori non solo non incompatibili, ma convergenti. L'incompatibilità sorge solo se con delibera consiliare l'ente locale stabilisce ex art. 31, co. 3 e 5, d.P.R. 380/01 di mantenere l'opera acquisita per la prevalenza di interessi pubblici, che ne giustifichino la conservazione, rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato (ex multis Cass. 28/11/2007, 4962). »



Diritto all'ambiente[®]

www.dirittoambiente.net

Testata giornalistica on line



27587/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACM

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 16/06/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI

Dott. LORENZO ORILIA

Dott. SANTI GAZZARA

Dott. CHIARA GRAZIOSI

Dott. ALESSIO SCARCELLA

- Presidente - SENTENZA
N. 1393/2015

- Consigliere -

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 49756/2014

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI

nei confronti di:

FILOSA GIUDITTA N. IL 06/07/1950

FILOSA ELENA N. IL 25/02/1953

inoltre:

FILOSA GIUDITTA N. IL 06/07/1950

FILOSA ELENA N. IL 25/02/1953

avverso l'ordinanza n. 83/2008 TRIBUNALE di NAPOLI, del
24/07/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette/SENTITE le conclusioni del PG Dott. *Sante Spina;*

che ha chiesto l'annullamento con rinvio

Udit i difensori Avv.;

[Handwritten mark]

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'8/7/2014, ha disposto la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive, impartito con sentenza del Tribunale di Napoli, del 27/12/2006, irrevocabile il 17/2/2007, resa nel giudizio che aveva visto Giuditta Filosa ed Elena Filosa imputate di abuso edilizio.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il p.m. presso il Tribunale di Napoli, contestando l'iter argomentativo svolto dal giudice dell'esecuzione, il quale, erroneamente, ha ritenuto che la intervenuta acquisizione dell'immobile in proprietà Filosa al patrimonio dell'ente territoriale costituisca fatto incompatibile con la esecuzione dell'ordine di demolizione.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta, nella quale conclude per l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Osservasi, come ben evidenziato dal P.G. in requisitoria, che l'ordine di demolizione, impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ex art. 31 d.P.R. 380/01, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello della autorità amministrativa, atteso che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene giuridico leso (Cass. 13/10/2005, Morelli), che è soggetto alla esecuzione nelle forme stabilite dal codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorchè applicativo di sanzione



amministrativa (Cass. S.U. 24/7/1996, n. 15), e competa al p.m. determinare le modalità relative alla esecuzione della demolizione (Cass. 4/7/2000, n. 1961).

Inoltre, l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione, reso dal giudice con la pronuncia di condanna: detta acquisizione, infatti, è finalizzata in via principale proprio alla demolizione e il soggetto può chiedere all'ente territoriale, divenuto medio tempore proprietario, l'autorizzazione a procedere a proprie spese alla demolizione medesima, così come può provvedervi a spese del condannato l'Autorità giudiziaria, essendo i due procedimenti sanzionatori non solo non incompatibili, ma convergenti.

L'incompatibilità sorge solo se con delibera consiliare l'ente locale stabilisce ex art. 31, co. 3 e 5, d.P.R. 380/01 di mantenere l'opera acquisita per la prevalenza di interessi pubblici, che ne giustifichino la conservazione, rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato (ex multis Cass. 28/11/2007, 4962).

E' evidente che il provvedimento impugnato non è coerente con il disposto normativo e con i richiamati canoni ermeneutici, avendo il giudice fondato la decisione solo sulla base dell'atto di acquisizione delle opere al Comune, ex art. 31, co. 3, d.P.R. 380/01, non incompatibile, ut supra evidenziato, con l'ordine di demolizione, non risultando che sia intervenuta la delibera consiliare dichiarativa di esistenza di prevalenti interessi pubblici ex art. 31, co. 5, seconda parte, citato decreto.

Conseguentemente, va disposto l'annullamento con rinvio per riesame della richiesta del p.m. di nuova determinazione in relazione alla esecuzione dell'ordine di demolizione.



P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma il 16/6/2015.

Il consigliere estensore

dott. Santi Gazzara

Il Presidente

dott.ssa Claudia Squassoni

